Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 331

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 dicembre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981.**

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221 - 85082149.

SOMMARIO

(9911)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Giovedì 6 novembre 1980, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Kititwa Tumansi Benga Ntundu, ambasciatore della Repubblica dello Zaire il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(10351)

Giovedì 6 novembre 1980, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Ivo Priamo Alvarenga, ambasciatore della Repubblica di El Salvador, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(10352)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Autorizzazione alla società « Novitas fiduciaria - Società fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata », in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Novitas fiduciaria - Società fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata », con sede in Bologna, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Novitas fiduciaria - Società fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata », con sede in Bologna, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(10633)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1063, il quale prevede che gli istituti ed aziende di credito, all'uopo designati, sono autorizzati ad accordare finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 196, con il quale il tasso di riferimento da praticare dagli istituti di credito, ai fini del calcolo del contributo statale negli interessi sulle operazioni a favore delle imprese editrici e stampatrici, è stato stabilito nella misura del 15,95%;

Visto il decreto del 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1977, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 52, con il quale il tasso di riferimento è stato rideterminato nella misura del 15,80%;

Visto il decreto del 30 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1977, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 132, con il quale il tasso predetto è stato variato al 15,90%;

Visto il decreto del 31 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 213, con il quale il tasso medesimo è stato variato al 15,80%;

Visto il decreto del 6 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 83, con il quale il tasso di riferimento è stato rideterminato nella misura del 15,75%;

Visto il decreto del 12 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1978, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 307, con il quale il tasso medesimo è stato variato al 15,55%;

Visto il decreto del 10 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1978, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 29, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,50%;

Visto il decreto del 23 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1978, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 317, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,40%;

Visto il decreto dell'11 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 222, con il quale il tasso di riferimento è stato rideterminato nella misura del 15,25%;

Visto il decreto dell'8 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1979, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 8, con il quale il tasso medesimo è stato ulteriormente variato al 15,35%;

Visto il decreto dell'11 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1979, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 259, con il quale il predetto tasso è stato rideterminato nella misura del 15,40%;

Visto il decreto del 1° febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1980, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 207, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,65%;

Visto il decreto del 22 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1980, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 133, con il quale il tasso medesimo è stato ulteriormente variato al 15,90%

Visto il decreto del 22 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1980, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 31, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 16,10%;

Visto il decreto del 9 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1980, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 260, con il quale il predetto tasso è stato ulteriormente variato al 16,60%;

Visto il decreto n. 541588 del 25 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numero 238 del 30 agosto 1980, con il quale viene fissato nella misura del 16,95% il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria (sostitutive di quelle contemplate nella legge n. 1063);

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che il Ministro del tesoro, è autorizzato a corrispondere sui finanziamenti già concessi ai sensi della cessata legge n. 1063 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre adeguare ulteriormente il tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è determinato nella misura del 16,95% annuo.

Il predetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito stipulate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da stipulare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto, si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispongono i precedenti decreti del 22 giugno 1977, del 30 giugno 1977, del 31 agosto 1977, del 6 dicembre 1977, del 12 aprile 1978, del 10 giugno 1978, del 23 ottobre 1978, dell'11 dicembre 1978, dell'8 marzo 1979, dell'11 agosto 1979, del 1° febbraio 1980, del 22 marzo 1980, del 22 maggio 1980 e del 9 agosto 1980 citati in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1980
Registro n 21 *Tesoro, foglio n.* 270

(10763)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio, in S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sedi in S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1978, 10 marzo 1978, 20 giugno 1979 e 26 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 giugno 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sedi in S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra (Teramo), è prolungata al 26 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10801)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali operanti nella zona di Agnano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza so-

ciale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 15 giugno 1979;

Visti i decreti ministeriali 29 luglio 1980 e 13 ottobre 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10798)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ditta Camiceria Nuovo Giglio, in S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sedi in S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1978, 10 marzo 1978, 20 giugno 1979, 26 settembre 1979 e 17 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 giugno 1978 al 26 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sedi in S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra (Teramo), è prolungata al 26 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10802)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avagolf, in San Colombano al Lambro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Avagolf, con sede in San Colombano al Lambro (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite lè organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avagolf, con sede in San Colombano al Lambro (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1979 al 3 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10799)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio, in S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sedi in S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1978, 10 marzo 1978, 20 giugno 1979, 26 settembre 1979, 17 novembre 1980 e 18 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 giugno 1978 al 26 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio, con sedi in S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra (Teramo), è prolungata al 25 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10803)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avagolf, in San Colombano al Lambro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Avagolf, con sede in San Colombano al Lambro (Milano);

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 dicembre 1979 al 3 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avagolf, con sede in San Colombano al Lambro (Milano), è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10800)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IN.GR.ED - Industrie grafiche editoriali, in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. IN.GR.ED - Industrie grafiche editoriali di Aprilia (Latina);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IN.GR.ED - Industrie grafiche editoriali di Aprilia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1980 al 2 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10796)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1980.

Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme C.E.E. per il grano duro di produzione 1981.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 10;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976, che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro, previsto dal succitato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2835/77 del 19 dicembre 1977, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A., che reca, tra l'altro, modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di intervento nel mercato dei cereali previsti dai regolamenti comunitari;

Considerato che i regolamenti comunitari sopracitati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime dell'aiuto;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, dell'istruttoria e della liquidazione delle domande di aiuto.

Considerata, altresì, la necessità di emanare, in attesa della norma comunitaria che stabilisca la misura e il campo di applicazione dell'aiuto al grano duro di produzione 1981, i necessari provvedimenti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto che sarà concesso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, al grano duro di produzione 1981, si osservano le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

L'aiuto è concesso per ogni ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, si considera che su una superficie a grano duro sia stata effettuata la semina e conseguito il raccolto quando tale superficie è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di grano duro e ne è in corso la vegetazione.

Art. 3.

Beneficierà dell'aiuto il grano duro di produzione 1981 seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni della Comunità che saranno determinate successivamente dal Consiglio dei Ministri della C.E.E.

Art. 4.

La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto è subordinata alla presentazione della dichiarazione, in appresso definita dichiarazione di coltivazione, delle superfici seminate, alla appartenenza del grano duro alle varietà comprese nell'allegato elenco e all'esito favorevole dei controlli previsti dalle norme comunitarie.

Art. 5.

La dichiarazione di coltivazione che, ai sensi del punto 2 dell'art. 4 del regolamento n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, vale anche quale domanda di aiuto, deve essere presentata, in duplice esemplare, dai produttori interessati, a pena di decadenza dal diritto dell'aiuto stesso, non oltre il 31 marzo 1981.

Essa deve essere firmata per esteso dal produttore. Costui, se analfabeta, dovrà apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio.

La dichiarazione di coltivazione, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto e corredata del certificato di residenza, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore e sua qualifica (proprietario diretto conduttore e coltivatore, proprietario conducente a mezzadria od a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro colono, affittuario, ecc.);

2) dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del grano duro (comune, località e denominazione del fondo stessa con l'indicazione del suo proprietario);

3) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando i dati catastali dei singoli appezzamenti (particelle) che compongono detta superficie;

4) varietà di grano duro seminate;

5) sistema di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi;

6) sottoscrizione dell'impegno di cui al comma terzo del successivo art. 9.

Art. 6.

Fatto salvo quanto precisato al precedente art. 3, la dichiarazione di coltivazione deve essere presentata, direttamente o per raccomandata postale spedita entro il 31 marzo 1981, come segue:

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana

ed Umbria, agli uffici degli enti di sviluppo agricoli esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per le province di Catanzaro e Livorno, i cui uffici hanno rispettivamente sede in Crotone ed in Cecina;

nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, ai rispettivi uffici provinciali dell'ente regionale di sviluppo agricolo;

nelle province delle regioni Piemonte, Lombardia e Marche ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e nelle province delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Liguria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 7.

In ogni provincia ciascun produttore di grano duro deve presentare un'unica dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nella provincia stessa.

Nel caso che la superficie coltivata sia ripartita fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare la dichiarazione di coltivazione per la parte di propria spettanza. Tale dichiarazione può essere presentata da uno solo dei compartecipanti purchè sottoscritta dagli altri secondo le quote di spettanza di ciascuno.

Art. 8.

Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sarà successivamente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, provvede, nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento ad essa affidati dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A).

Ai fini della corresponsione dell'aiuto saranno effettuati controlli a sondaggio con sopralluoghi presso l'azienda del produttore richiesti dal regolamento (CEE) n. 2835/77.

Tali controlli saranno effettuati, a cura degli uffici di cui all'art. 6, presso ciascuna delle aziende oggetto dell'accertamento a campione ai fini della verifica della dichiarazione di coltivazione e dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Nel caso in cui, a seguito di avversità atmosferiche o di altre cause, la superficie di terreno denunciata ai fini del presente decreto subisca significative riduzioni in rapporto a quella dichiarata, il produttore interessato decade integralmente dal diritto all'aiuto qualora non provveda a darne immediata comunicazione all'ufficio al quale è stata presentata la dichiarazione di coltivazione.

Alla medesima sanzione di cui al precedente capoverso soggiace il produttore che, senza giustificato motivo, non è presente al sopralluogo o, pur presentandosi, è sfornito dei documenti necessari alla individuazione delle superfici dichiarate soggette al controllo disposto dall'ufficio istruttorio.

L'ufficio preposto all'istruttoria delle dichiarazioni di coltivazione ha facoltà di procedere all'accertamento in campo anche in assenza del produttore interessato, purchè assistito dal funzionario, designato dal competente comune, in funzione del preventivo assenso prestato dal dichiarante mediante la sottoscrizione della apposita assunzione di impegno riportata in calce alla domanda di aiuto.

Art. 10.

Chiunque nella domanda contemplata dal presente decreto espone scientemente dati e notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni ottiene i benefici dell'aiuto, soggiace alle penalità di legge.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

ALLEGATO

VARIETA' A CUI DEVE APPARTENERE IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1981 PER POTER FRUIRE DELL'AIUTO COMUNITARIO.

Alex
Appulo
Arciere
Aziziah 17-45
Aziziah 302
B52
Biancolla di Pignola
Belfuggito
Belvedere
Bibbi (o Bidi o Bibi)
Brocart
Campodoro
Capeiti 8
Capinera
Cappelli
Carlantina
Carlo Jucci
Casteldelmonte
Castelfusano
Castelnuovo
Castelporziano
Ciciarello
Conte Morando
Creso
Dauno
Dauno Terzo
Doro
Drago
Dritto
Duro Conti
Duro Lucano
Eliodoro
Gabbiano
Garigliano
Garisenda
Giovanni Ranieri
Granato
Gravina
Grifoni 235
Guasila
Himera
Kid
Ichnusa
Iria
Isa
L 51
Lambro
Lamia
Limelli
Maliani B
Maristella
Matarrese
Mida
Montanari Viscardo
Montferrier
Nuragus
Ottava
Patrizio 6
Pepe
Polesine
Produra
Ranger
Rapace
Ricco
Riente
Ringo
Rio
Roccia
Roko
Rossarda
Rossello
Russello S.G.
Rupe
Sabato Visco
Sabaudia
Sansone
Saragolla
Sas 449
Sincape 9
Sviluppo
Tavoliere
Timilia S 61
Timilie
Tito
Trinakria
Valaniene
Valfiora
Valgerardo
Valgiorgio
Valnova
Valsacco
Valselva
Valtarquinio

Altre varietà (o ecotipi) notoriamente rispondenti ai requisiti minimi ai fini della utilizzazione nell'industria pastaria.

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE E DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'AIUTO PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1981

All'Ispettorato provinciale dell'agricoltura . . .

ovvero: *dell'alimentazione* . . . . .

oppure: *all'Ente di sviluppo agricolo*
Ufficio provinciale di .

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . il . . e residente a . . . . . . in via (o località) . . . . . n. . dichiarata di aver seminato grano duro delle seguenti varietà: . . . . sugli appezzamenti di seguito descritti:

Comune: . . . . località: . . . .

Ditta catastale: (2) . . . . Partita n. . . . .

Titolo del possessore: (3) . . . .

Qualifica del richiedente non possessore: (4) . . . .

Residenza del possessore non dichiarante: . . . .

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		Ha	a.	Ha	a.
	Totale . . .				

Comune: . . . . località: . . . .

Ditta catastale: (2) . . . . Partita n. . . . .

Titolo del possessore: (3) . . . .

Qualifica del richiedente non possessore: (4) . . . .

Residenza del possessore non dichiarante: . . . .

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	Numero mappale	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
		Ha	a.	Ha	a.
	Totale . . .				

Totale complessivo	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
	Ha	a.	Ha	a.
	....	....	....	....

Ai sensi del decreto ministeriale 21 novembre 1980, pertanto, chiede che l'aiuto previsto dalle vigenti norme comunitarie gli venga corrisposto:

per Ha . ., condotti direttamente;

per Ha . . ., in relazione alle seguenti quote di compartecipazione (7):

Ditta compartecipante (8)	Qualifica (9)	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota richiesta (10)	Superficie		Firma per delega del compartecipante (11)
					Ha	a.	
....	....	....	....	%	....	....	....
....	....	....	....	%	....	....	....
....	....	....	....	%	....	....	....

Allega il certificato di residenza e dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

Firma del dichiarante

. . .

Il sottoscritto, conoscendo in particolare le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 21 novembre 1980, si impegna sin d'ora a consentire agli incaricati di codesto ufficio il libero accesso nell'azienda, per gli accertamenti da effettuare, e ciò anche in sua assenza, purché sia assicurata, in propria vece, la presenza di un funzionario designato dal comune (12) di . . . .

Firma

. . lì . . . .

---

(1) Indicare prima il cognome e poi il nome, senza abbreviazioni e senza titoli.
(2) Specificare « dichiarante » oppure cognome e nome del proprietario iscritto in catasto. Nel caso in cui l'azienda sia composta da appezzamenti appartenenti a più ditte catastali, utilizzare il prospetto supplementare successivo.
(3) Proprietario, conduttore o coltivatore o conducente a mezzadria o colonia, titolare di altro contratto associativo.
(4) Mezzadro, colono, affittuario, ecc.
(5) Se il prospetto è insufficiente a contenere i numeri dei fogli di mappa interessanti l'azienda, ricorrere al prospetto supplementare successivo.
(6) Qualora non sia possibile l'identificazione, particella per particella, della superficie seminata a grano duro, dichiarare solamente la superficie totale seminata.
(7) Compilare il quadro in tutti i casi di compartecipazione, indipendentemente dalla presentazione di domande uniche o separate.
(8) Indicare cognome e nome del compartecipante.
(9) Conducente, mezzadro, colono, ecc.
(10) Indicare il 100 % nei casi in cui il richiedente ha concordato con i compartecipanti la presentazione di un'unica domanda; indicare la percentuale di spettanza, rispondente alla ripartizione del prodotto, nei casi di domande separate.
(11) Nei casi in cui, per intercorso accordo, viene presentata un'unica domanda.
(12) Deve essere indicato il comune nel cui territorio è sita l'azienda.

(10760)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1980.

Termini e modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto comunitario per l'olio di oliva e di sansa prodotto nella campagna 1980-81.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 1917/80 del Consiglio del 15 luglio 1980, il quale, tra l'altro, prevede a partire dalla campagna 1978-79 un nuovo regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva ottenuto nella Comunità con olive in essa raccolte;

Visto il regolamento (CEE) n. 2529/80 che stabilisce, per la campagna 1980-81, le norme generali relative all'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 2528/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980, che stabilisce, per la campagna 1980-81, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori d'olio d'oliva;

Visto il regolamento n. 2608/80 della commissione, del 10 ottobre 1980, relativo alle modalità di applicazione del citato regolamento n. 2528/80;

Visto il regolamento (CEE) n. 2941/80 della commissione, del 13 novembre 1980, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per la campagna 1980-81;

Visto il proprio decreto 26 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 dell'11 ottobre 1980, con il quale vengono stabiliti per la campagna 1980-81, i modelli per la compilazione e presentazione, da parte degli olivocoltori interessati, della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto, nonché per la compilazione, da parte degli stabilimenti di molitura, dei registri di lavorazione che essi sono obbligati a tenere;

Visto il proprio decreto 7 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 ottobre 1980, relativo alle modalità e termini per la presentazione della domanda di riconoscimento delle unioni di produttori olivicoli;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, le cui disposizioni vigenti in esso contenute e richiamate, concernenti la corresponsione dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio d'oliva, si applicano nel territorio della Repubblica, con l'osservanza dei regolamenti comunitari che disciplinano il regime di detto aiuto ed in quanto compatibili con i regolamenti medesimi;

Considerata la necessità di integrare i citati decreti ministeriali 26 settembre 1980 e 7 ottobre 1980 con le disposizioni di cui ai menzionati regolamenti (CEE) n. 2608/80 e n. 2941/80 della commissione;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni vigenti del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, e quelle da esso richiamate, concernenti la corresponsione dell'aiuto comunitario all'olio d'oliva previsto dal regolamento (CEE) n. 136/66, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano nel territorio della Repubblica, per la campagna 1980-81 unitamente a quelle contenute nel presente decreto che, integrando quelli del 26 settembre 1980 e 7 ottobre 1980, citati in premessa, è adottato in attuazione delle norme comunitarie stabilite per la predetta campagna dai regolamenti n. 2529/80 del Consiglio e n. 2608/80 e n. 2941/80 della commissione.

Art. 2.

Ai fini della corresponsione dell'aiuto per l'olio di sansa di oliva, di produzione 1980-81, la quantità ammissibile al beneficio è determinata, con riferimento al disposto dell'art. 4, paragrafo 3, del regolamento numero 2941/80 nella misura dell'8% del quantitativo di olio di pressione per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

Art. 3.

La denuncia di coltivazione, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 settembre 1980, avente anche valore di domanda di aiuto, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1°, primo comma del regolamento n. 2941/80 non oltre il 30 giugno 1981 e deve riguardare tutte le superfici olivetate ricadenti nel territorio di una stessa provincia.

La denuncia di coltivazione, redatta in duplice copia ed accompagnata dalla dichiarazione di lavorazione delle olive (modello *F*), debitamente compilate, deve essere presentata ai seguenti competenti uffici delle province nel cui territorio sono ubicati i fondi olivetati sui quali sono state raccolte le olive:

agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Calabria e Sicilia;

agli uffici provinciali degli enti di sviluppo agricolo delle regioni, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna.

Nei casi di fondi olivetati esistenti in più province devono essere presentate distinte denunce per ciascuna provincia.

Alla denuncia di coltivazione, che deve essere firmata per esteso dall'interessato, il quale, se analfabeta, dovrà apporre sulla denuncia il segno di croce, convalidato dalle firme leggibili di due testimoni con l'indicazione del loro domicilio, deve essere anche allegato lo stato di famiglia del denunciante se persona fisica, dal quale deve risultare, tra l'altro, il luogo, la data di nascita e la residenza.

Art. 4.

Le denunce-domande, in forma unica, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 26 settembre 1980 devono essere presentate, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del regolamento n. 2529/80, mensilmente ed in duplice copia, agli uffici competenti per territorio indicati nel precedente articolo, dalle organizzazioni di produttori interessate che siano state ammesse alla norma derogatoria contemplata dal regolamento n. 2528/80 — in appresso denominate organizzazioni riconosciute — per tutti i rispettivi soci per i quali siano state ultimate le operazioni di molitura di tutte le olive prodotte e siano state espletate, con risultati veritieri, le verifiche prescritte dall'art. 5 del regolamento n. 2529/80.

Ai fini della presentazione delle denunce-domande, di cui al precedente comma, ciascun socio aderente è tenuto a presentare all'organizzazione di cui fa parte la propria denuncia-domanda, completa dei prescritti allegati, subito dopo la data di ultimazione della molitura di tutte le olive prodotte con l'indicazione della relativa quantità di olio ottenuta.

Alle singole denunce-domande presentate alle suddette organizzazioni dai loro soci — che devono essere sottoscritte conformemente alle modalità previste all'ultimo comma dell'art. 3 — vanno allegati gli stati di famiglia dei denuncianti se persone fisiche, dai quali devono risultare, tra l'altro, il luogo, la data di nascita e la residenza dei denuncianti stessi.

Le denunce-domande in forma unica devono essere accompagnate da una nota riepilogativa nella quale vanno riportate, per ogni socio, le generalità, l'ubicazione dell'azienda e, previo accertamento della sua esattezza, la quantità di olio prodotta, comprensiva della quota forfettaria per l'olio di sansa. Detta nota riepilogativa, firmata dal presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci, deve recare altresì la dichiarazione che i dati in essa riportati corrispondono ai risultati delle verifiche di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2529/80.

Per ammettere al trattamento previsto per i produttori già associati gli olivicoltori che hanno aderito,

ad una organizzazione riconosciuta, posteriormente alla data di presentazione della dichiarazione e della domanda — di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 ottobre 1980 — occorre denunciare agli uffici istruttori competenti territorialmente a ricevere le denunce-domande in forma unica, il numero assegnato ai nuovi soci nell'apposito libro sociale e dichiarare che l'iscrizione nel libro predetto è avvenuta al più tardi entro la fine del mese precedente a quello di presentazione delle denunce-domande e comunque non oltre il 31 maggio 1981.

Art. 5.

Non viene esercitata nel territorio della Repubblica, per la campagna considerata, la facoltà attribuita ai Paesi membri dall'art. 1, paragrafo 3°, del regolamento n. 2941/80 di considerare come valide le denunce di coltivazione presentate in campagne precedenti.

Art. 6.

Ai sensi della relativa disposizione prevista nell'art. 1 del regolamento n. 2941/80, i produttori olivicoli che non sono soci di organizzazioni riconosciute sono tenuti, per le olive vendute, ad allegare alla denuncia di coltivazione, per ogni partita venduta, una loro dichiarazione attestante le generalità e l'indirizzo dell'acquirente, nonché copia della fattura o di un documento equivalente. L'avvenuta disoleazione deve essere dimostrata mediante la presentazione del relativo modello *F*.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, lettera *c*), del regolamento n. 2941/80, per gli olivicoltori membri di organizzazioni riconosciute che hanno venduto le olive direttamente ad un frantoio, deve essere annotata sul modello *F* allegato alla denuncia-domanda prodotta dall'organizzazione di appartenenza, oltre alle quantità di olio effettivamente ottenute, anche l'indicazione che trattasi di olive acquistate dal frantoiano stesso.

Il modello allegato *A* del decreto ministeriale 26 settembre 1980 deve prevedere, nell'apposito riquadro, caselle per l'indicazione dei dati concernenti le quantità totali di olive vendute e di olio ricavato, nonché il numero delle fatture e dei modelli *F* che sono stati oggetto delle singole partite di olive vendute direttamente al frantoiano.

Nel caso che la vendita delle olive sia stata effettuata in tutto o in parte, anche se sull'albero, ad acquirenti diversi dal frantoiano, i soci che hanno effettuato tali vendite dovranno allegare alla denuncia-domanda presentata all'organizzazione riconosciuta gli stessi elementi e dati richiesti per le olive vendute dagli olivicoltori non associati.

Non può essere riconosciuto il diritto all'aiuto per le olive vendute qualora la denuncia di coltivazione e le denunce-domande non risultano completamente corredate dalla documentazione sopra descritta.

La quantità di olio da ammettere all'aiuto per le olive vendute va determinata conformemente a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 2941/80 della commissione, in applicazione dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2529/80 del Consiglio.

Art. 7.

Per le cooperative di produttori olivicoli non aderenti alle organizzazioni riconosciute, ciascun socio presenterà la sua denuncia unica di coltivazione, avente anche valore di domanda di aiuto, entro il prescritto termine ultimo del 30 giugno 1981, allegandovi, per le olive vendute, la prescritta documentazione.

I soci di dette cooperative possono tuttavia presentare la denuncia di coltivazione, corredata dalla prescritta documentazione relativa alle olive eventualmente vendute, per il tramite delle cooperative alle quali sono associate.

Il rappresentante legale della cooperativa, nell'autenticare la firma dei soci sulle denunce, si rende garante della veridicità dei dati e degli elementi in esse contenute e ad esse allegati. In questo caso l'aiuto, determinato con l'osservanza delle apposite norme comunitarie per i produttori non associati alle organizzazioni riconosciute, è disposto a favore delle cooperative, che corrisponderanno ai rispettivi aderenti l'importo a ciascuno liquidato dagli uffici preposti all'istruttoria ed alla liquidazione delle domande di aiuto.

Per le cooperative aderenti alle organizzazioni riconosciute, che dispongono di propri frantoi e che moliscono le olive dei soci in forma collettiva, si rinvia a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 7 ottobre 1980, nulla derogando in merito all'obbligo delle organizzazioni di eseguire i prescritti controlli relativamente alle domande di aiuto presentate dai propri soci.

Art. 8.

I controlli di cui all'art. 7 del regolamento n. 2941/80 saranno eseguiti dalle organizzazioni riconosciute presso gli stabilimenti di molitura che verranno di volta in volta indicati da questo Ministero

Le risultanze dei controlli dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Ministero ed ai competenti uffici istruttori.

Questi ultimi, esperiti i necessari accertamenti, faranno pervenire a questo Ministero per i necessari provvedimenti di competenza, le relative proposte, fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione di propria competenza.

Art. 9.

Per gli olivicoltori associati, il controllo delle denunce di coltivazione di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2529/80, demandato alle organizzazioni riconosciute, deve riguardare complessivamente almeno il 10% dei rispettivi soci.

Detta percentuale, costituita da olivicoltori scelti anteriormente alla presentazione di ogni singola nota riepilogativa e per i quali il pagamento dell'anticipo del 70% dell'aiuto resta necessariamente subordinato ai risultati del relativo controllo, deve riferirsi al territorio di ciascuna provincia ed essere possibilmente rappresentativa delle diverse dimensioni aziendali.

Il controllo di cui al primo comma va effettuato sulla base di idonea certificazione catastale o di altra documentazione equivalente, che ciascuna organizzazione riconosciuta farà obbligatoriamente presentare da ogni produttore individuato nell'ambito della suddetta percentuale del 10%.

Se dalle verifiche non risulta provata la corrispondenza tra i risultati del controllo ed i dati relativi alla titolarità e consistenza aziendale, le corrispondenti pratiche vanno trasmesse agli uffici istruttori per le determinazioni di competenza.

Per gli olivicoltori singoli e le cooperative non aderenti ad organizzazioni riconosciute, il controllo di cui al presente articolo viene svolto direttamente dai competenti uffici istruttori e deve riguardare almeno il 5% delle denunce presentate.

Art. 10.

Qualora dalle verifiche di cui all'art. 5 del regolamento n. 2529/80 non dovesse risultare accertata anche una sola delle seguenti condizioni:

la compatibilità tra la quantità dichiarata di olive triturate ed i dati risultanti dalla denuncia di coltivazione, a seguito anche della presentazione di ulteriori documenti probatori in applicazione dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2941/80;

la corrispondenza tra le quantità denunciate di olive triturate e di olio ottenuto e le quantità di olive e di olio risultanti dal registro di lavorazione del frantoio,

l'organizzazione interessata provvederà a trasmettere tempestivamente la relativa pratica al competente ufficio provinciale che determinerà il quantitativo di olio ammissibile all'aiuto stesso tenuto conto dei dati contenuti nelle relative denunce di coltivazione nonché delle rese indicative in olive ed in olio fissate dalla commissione C.E.E. per la zona di produzione interessata.

Art. 11.

Qualora dalle verifiche di cui all'art. 8 del presente decreto dovesse risultare accertata anche una sola delle seguenti ipotesi:

rifiuto da parte di frantoiani ad assoggettare la propria contabilità di magazzino al controllo delle organizzazioni riconosciute;

irregolarità nella contabilità del frantoio;

significative discordanze tra la capacità di lavorazione di un impianto di molitura e le quantità dichiarate di olive triturate, oppure tra le rese in olio accertate per un frantoio e quelle risultanti dal relativo registro di lavorazione,

i competenti uffici istruttori determineranno il quantitativo di olio ammissibile all'aiuto in conformità di quanto disposto dall'art. 10 fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni di competenza e le eventuali proposte di diniego dell'abilitazione al rilascio della dichiarazione di lavorazione (modello *F*) per la campagna 1981-82.

Art. 12.

I criteri di determinazione, di cui all'art. 10 del presente decreto, del quantitativo di olio da ammettere all'aiuto, sono applicabili anche quando, in base ai diversi elementi acquisiti mediante gli accertamenti di competenza degli uffici istruttori, non risulta sufficientemente provata la richiesta di aiuto alla produzione presentata da qualsiasi olivicoltore singolo o aderente ad organizzazioni riconosciute o a cooperative di olivicoltori o ad altri enti associativi.

Art. 13.

Nel caso che i controlli, demandati alle organizzazioni riconosciute, non saranno ultimati per tutti i soci al termine della campagna 1980-81, le organizzazioni di produttori interessate comunicheranno, entro e non oltre il termine ultimo di presentazione delle denunce-domande uniche del 31 ottobre 1981, a questo Ministero ed all'A.I.M.A. il numero dei soci nonché il corrispondente quantitativo di olio denunciato, per i quali il controllo non è stato eseguito ed i motivi che ne hanno impedito l'espletamento.

Art. 14.

Sono confermati per la campagna 1980-81 i nuclei di accertamento delle produzioni olivicole istituiti ai termini dell'art. 9 del decreto ministeriale 15 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1974, nella composizione prevista dallo stesso decreto, dal decreto ministeriale 18 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1974 e dal decreto ministeriale 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 settembre 1974.

Ai componenti dei nuclei suddetti, muniti di apposita tessera, rilasciata da questo Ministero, è attribuito il compito di eseguire i controlli assegnati dalle norme comunitarie agli Stati membri e quelli previsti dalle norme legislative vigenti ed amministrative nazionali riguardanti l'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva.

A tale scopo sono autorizzati a visitare aziende olivicole di soci e non soci di organizzazioni di produttori che hanno presentato o per i quali è stata presentata domanda di aiuto, uffici di detti enti, nonché stabilimenti di molitura delle olive funzionanti nella campagna 1980-81, da chiunque gestiti.

Le spese di funzionamento dei nuclei di cui al presente articolo sono a carico del bilancio di funzionamento dell'A.I.M.A. nei limiti da questa stabiliti.

Art. 15.

La concessione dell'anticipazione sull'importo dell'aiuto, prevista dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2529/80 per la quantità di olio ivi indicata è condizionata alla constatazione che le denunce-domande, presentate dalle organizzazioni interessate entro i prescritti termini, siano integralmente compilate ed accompagnate dalla relativa nota riepilogativa debitamente firmata dal legale rappresentante e contenente la dichiarazione di rispondenza di cui al precedente art. 4, comma 4.

La inclusione nelle note riepilogative dei soci scelti nell'ambito della percentuale del 10%, le cui denunce di coltivazione devono essere sottoposte al controllo di cui all'art. 3 del regolamento n. 2529/80, è subordinata ai risultati di detto controllo.

Ai fini del sollecito pagamento dell'anticipazione suddetta le organizzazioni interessate avranno cura di distinguere, nelle note riepilogative allegate alle denunce-domande e da produrre in duplice copia, le quantità di olio effettivamente prodotto e per le quali l'anticipazione è ammessa, da quelle forfettariamente calcolate specificando le une e le altre, per ciascun socio oggetto della denuncia-domanda.

Un esemplare della nota riepilogativa, vistata per conformità dal funzionario responsabile dell'ufficio destinatario, dovrà essere prontamente trasmesso alla A.I.M.A., perché possa procedere al più presto al pagamento dell'anticipazione a favore dell'organizzazione istante.

Art. 16.

Ai fini della fissazione delle rese forfettarie in olive ed in olio da parte della commissione C.E.E. le commissioni provinciali olio devono fare pervenire a questo Ministero entro il 31 marzo 1981, per ciascuna zona olivicola omogenea i seguenti dati:

a) delimitazione geografica della zona;

b) stima della superfice olivicola;

c) stima del numero medio di olivi per ettaro in coltura specializzata;

d) produzione media di olive per albero;

e) produzione media di olio per 100 kg di olive.

Art. 17.

Per l'espletamento della verifica di cui all'art. 2, comma secondo, del regolamento (CEE) n. 2608/80, le organizzazioni riconosciute sono tenute a presentare a questo Ministero entro la data del 31 dicembre 1981 la contabilità concernente le spese sostenute per le attività svolte, come prestazione di servizio per conto della pubblica amministrazione in attuazione dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2528/80.

Art. 18.

Dalle risultanze delle verifiche che saranno condotte dagli addetti ai controlli — i quali potranno avvalersi della collaborazione delle relative associazioni professionali di categoria — sull'attività svolta dai frantoiani nel corso della campagna 1980-81 secondo le prescrizioni fissate dall'art. 12 del regolamento n. 2529/80, questo Ministero, sulla base dei criteri che verranno all'uopo stabiliti con regolamento (CEE), indicherà prima dell'inizio della campagna 1981-82 i frantoi che per detta campagna conseguiranno o non il riconoscimento di lavorazione.

Il termine del 31 dicembre 1980 previsto dal secondo trattino del primo comma del predetto art. 12 è rispettato se prima della sua scadenza gli stabilimenti di molitura consegneranno agli ispettorati provinciali dell'alimentazione o uffici derivanti il frontespizio del registro di lavorazione completo delle indicazioni necessarie alla determinazione della capacità di lavorazione.

Art. 19.

Gli autori delle infrazioni commesse nel territorio della Repubblica alle norme comunitarie ed a quelle legislative nazionali vigenti ed applicabili per l'aiuto suddetto nella campagna 1980-81 soggiacciono alle penalità stabilite dalle predette norme nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(10826)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica di Spilamberto, in Fiorano Modenese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica di Spilamberto, di Fiorano Modenese (Modena);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica di Spilamberto di Fiorano Modenese (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1979 al 13 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10862)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ammissione di quattro organizzazioni di produttori olivicoli a beneficiare, per la campagna 1980-81, del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 2528/80 del Consiglio del 30 settembre 1980.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1980 le sottoindicate organizzazioni di produttori olivicoli sono state ammesse, per la campagna di commercializzazione 1980-81, a beneficiare del regime di cui al regolamento (CEE) n. 2528/80 del Consiglio del 30 settembre 1980, ai fini della corresponsione dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva:

Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive - Unaprol, con sede in Roma, via Velletri, 10;

Consorzio nazionale degli olivicoltori - C.N.O., con sede in Roma, via Antonio Guattani, 15;

Unione nazionale associazioni coltivatori olivicoli - U.N.A.S.C.O., con sede in Roma, via Tevere, 20;

Associazione italiana produttori olio - A.I.P.O., con sede in Roma, via Vittorio Colonna, 1.

(10785)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi del 28 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	915,12	915,12	915,15	915,12	914,50	915,15	915,30	915,12	915,12	915,20
Dollaro canadese	771,50	771,50	771 —	771,50	771,56	771,45	771,40	771,50	771,50	771,50
Marco germanico	475,45	475,45	475,75	475,45	475,40	475,50	475,50	475,45	475,45	475,45
Fiorino olandese	438,28	438,28	438,90	438,28	438,39	438,25	438,10	438,28	438,28	438,25
Franco belga	29,552	29,552	29,57	29,552	29,58	29,50	29,575	29,552	29,552	29,55
Franco francese	204,72	204,72	205,10	204,72	204,95	204,70	204,75	204,72	204,72	204,70
Lira sterlina	2158,30	2158,30	2160 —	2158,30	2172,39	2158,25	2158 —	2158,30	2158,30	2158,30
Lira irlandese	1771 —	1771 —	1771 —	1771 —	1774,13	—	1779 —	1771 —	1771 —	—
Corona danese	154,80	154,80	155 —	154,80	154,80	154,75	154,82	154,80	154,80	154,80
Corona norvegese	181,45	181,45	181,70	181,45	181,80	181,40	181,50	181,45	181,45	181,43
Corona svedese	211,69	211,69	211,60	211,69	211,99	211,70	211,50	211,69	211,69	211,65
Franco svizzero	525,68	525,68	526,25	525,68	527,54	525,65	525,65	525,68	525,68	525,65
Scellino austriaco	66,978	66,978	67,5	66,978	67 —	66,95	66,93	66,978	66,978	66,95
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,45	17,50	17,46	17,45	17,40	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	11,802	11,802	11,80	11,802	11,83	11,75	11,808	11,802	11,802	11,78
Yen giapponese	4,229	4,229	4,23	4,229	4,27	4,20	4,228	4,229	4,229	4,20

Media dei titoli del 28 novembre 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	61,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,750
» 5,50 % » » 1968-83	86,150
» 5,50 % » » 1969-84	82,375
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,550
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1979/81	99,600
» » » » 1- 7-1979/81	99,500
» » » » 1-10-1979/81	99,400
» » » » 1-12-1979/81	98,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82	97,700
» » » » 1- 7-1979/82	97,650
» » » » 1-10-1979/82	97,425
» » » » 1- 1-1980/82	98,275
» » » » 1- 3-1980/82	98,200
» » » » 1- 5-1980/82	98,10
» » » » 1- 6-1980/82	98,600
» » » » 1- 1-1980/83	97,650
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,300
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	88 —
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,600
» » » 12 % 1- 4-1982	95,025
» » » 12 % 1-10-1983	91,700
» » » 12 % 1- 1-1984	91,550
» » » 12 % 1- 4-1984	92,050
» » » 12 % 1-10-1984	91,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 novembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	915,25
Dollaro canadese	771,45
Marco germanico	475,475
Fiorino olandese	438,185
Franco belga	29,563
Franco francese	204,735
Lira sterlina	2158,15
Lira irlandese	1770 —
Corona danese	154,81
Corona norvegese	181,475
Corona svedese	211,595
Franco svizzero	525,665
Scellino austriaco	66,954
Escudo portoghese	17,45
Peseta spagnola	11,805
Yen giapponese	4,228

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, ad otto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Nuoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI NUORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del' citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a otto posti di sostituto portalettere alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Nuoro.

Il 10% di tali posti, pari a uno, è riservato agli orfani dei personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale, sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza della nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Nuoro dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, o da altro funzionario incaricato dal sindaco, o cancelliere o segretario comunale.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione esaminatrice provinciale per gli uffici locali di Nuoro in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Nuoro, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A. procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituti di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autenticata della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Nuoro.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale é stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale é stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non é ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato é nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non é incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non é ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi orginali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Nuoro e per gli atti o documenti firmati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento; nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro un limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune della provincia di Nuoro intendono fissare il proprio domicilio provvedendo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dal suddetto elenco.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nuoro, addì 29 settembre 1980

Il direttore provinciale reggente: LA TORRE

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione sarda di Cagliari, addì 15 ottobre 1980
Registro n. 4 Poste, foglio n. 115

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Nuoro

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . . . .
residente in . . . . via . . . .
n. . . provincia . . . .
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a otto posti di sostituto portalettere, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 29 settembre 1980, n. 14.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . .
con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . .,
che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10642)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti nella posizione iniziale della qualifica di « archivista dattilografo » (carriera esecutiva) nel ruolo amministrativo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di « archivista dattilografo » (carriera esecutiva) in prova nel ruolo amministrativo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale Pasteur n. 49.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale dell'Ente, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio personale dell'Ente.

(10834)

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti nella posizione iniziale della qualifica di « operatore tecnico » (carriera esecutiva) nel ruolo tecnico.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di « operatore tecnico » (carriera esecutiva) in prova nel ruolo tecnico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale Pasteur n. 49.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e attestato di qualificazione professionale di operatore tecnico meccanografico rilasciato a seguito di esame, da istituto regolarmente autorizzato: età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale dell'Ente, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio personale dell'Ente.

(10835)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Rinvio delle prove scritte di alcuni concorsi pubblici a posti di capo tecnico, conduttore, operaio qualificato, capo stazione, assistente di stazione e capo gestione.

A causa del sisma che il 23 novembre scorso ha colpito l'Italia centro-meridionale sono sospese e inviate a data da destinarsi le prove scritte, già previste per il 30 novembre 1980 e per il 7 e 8 dicembre 1980, dei concorsi pubblici a posti di:

Capo tecnico: compartimenti di Torino e Genova - diario d'esame pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1980; compartimento di Firenze - diario d'esame pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1980; compartimento di Trieste - diario d'esame pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1980;

Conduttore: compartimenti di Bologna, Trieste, Palermo, Firenze, Venezia - diario d'esame pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1980, compartimento di Cagliari - diario d'esame pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 14 novembre 1980;

Operaio qualificato: compartimento di Reggio Calabria - diario d'esame pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1980; compartimento di Verona - diario d'esame pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 14 novembre 1980;

Capo stazione: compartimenti di Roma, Napoli, Ancona, Cagliari - diario d'esame pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1980; compartimenti di Genova e Bari - diario d'esame pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1980;

Assistenze di stazione: compartimenti di Palermo, Torino, Firenze, Trieste - diario d'esame pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1980;

Capo gestione: compartimento di Reggio Calabria - diario d'esame pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1980.

(10911)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso a due posti di assistente medico del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico del centro trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Matera.

(4134/S)

OSPEDALE « PARADISO » DI GIOIA DEL COLLE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(4114/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di psichiatria, addetti al servizio psichiatrico per trattamenti sanitari obbligatori delle malattie mentali, riservati a coloro che sono in servizio presso gli ospedali psichiatrici pubblici extra ospedalieri esistenti nella regione Abruzzo, ai sensi della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(4112/S)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;
due posti di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(4113/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di geriatria ed ammalati lungodegenti;
due posti di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale - settore concorsi dell'ente in Caserta.

(4109/S)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(4107/S)

OSPEDALE « A. BELLINI » DI SOMMA LOMBARDO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi sezione trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi - sezione trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Somma Lombardo (Varese).

(4108/S)

R E G I O N I

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1980, n. 38.

Interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 25 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Valle d'Aosta concede agli enti aventi facoltà di accedere al credito agevolato della Cassa depositi e prestiti, contributi sulle rate d'ammortamento in base alle norme stabilite dai successivi articoli.

Art. 2.

Limiti dell'intervento

Le opere ammesse a contributo e i limiti d'intervento saranno annualmente stabiliti dal consiglio regionale su proposta della giunta e non potranno, comunque, superare i limiti percentuali sottoelencati della rata di ammortamento:

A) acquedotti, fognature e depuratori . . . 90 %
B) edifici scolastici e palestre per la scuola dell'obbligo . . . . 85 %
C) strade 75 %
D) edifici pubblici 70 %
E) edifici per anziani 90 %

Sono a totale carico della Regione le rate di ammortamento dei mutui contratti per la costruzione di scuole materne.

Non potranno essere ammessi a contributo regionale i finanziamenti relativi ad opere che non abbiano ottenuto preventivo riconoscimento di effettiva necessità di esecuzione.

Art. 3.

Procedura di adesione

Le domande di ammissione a contributo regionale vanno presentate all'assessorato delle finanze, corredate da:

a) progetto di massima dell'opera da eseguire con l'indicazione del costo di realizzazione;
b) relazione sulle finalità dell'opera e sull'effettivo stato di necessità di esecuzione;
c) indicazione dei mezzi di bilancio a copertura della spesa non coperta da contributo regionale.

L'assessorato finanze sentiti gli assessorati competenti, comunicherà, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, la disponibilità o meno ad ammettere l'opera a contribuzione regionale.

Art. 4.

Erogazione del contributo

I contributi regionali saranno definitivamente erogati previa dimostrazione che la Cassa depositi e prestiti ha concesso il finanziamento richiesto e saranno liquidati agli enti aventi diritto in annualità aventi la stessa cadenza del piano di ammortamento.

I contributi deliberati della giunta regionale costituiscono limite di impegno per il bilancio della Regione per tutta la durata del mutuo.

Art. 5.

Decadenza

I contributi regionali sono revocati se entro 12 mesi dalla segnalazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, l'ente interessato non avrà concluso l'istruttoria della pratica oppure se l'ente stesso pervenisse nella decisione di alienare il bene acquisito o costruito con il finanziamento della Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Norma finanziaria

Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la quantificazione della spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà disposta con legge di bilancio.

La giunta regionale è autorizzata per l'anno 1980 a dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla presente legge, con esclusione degli atti dai quali sorga un impegno finanziario e fino ad avvenuta quantificazione degli oneri indicati nel precedente comma.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 25 agosto 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1980, n. 39.

Autorizzazione per l'apertura di credito per la concessione di un contributo annuo al comitato dell'« Alliance française » in Valle d'Aosta e al C.M.I.E.B. - Centro mondiale d'informazione per l'educazione bilingue.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 25 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per gli anni finanziari 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984 l'apertura di un credito per la concessione di un contributo annuo in favore del comitato dell'« Alliance francaise » della Valle d'Aosta, la cui finalità è il mantenimento e la diffusione della lingua francese in Valle d'Aosta e il raggruppamento di quanti desiderano contribuire allo sviluppo della conoscenza e del gusto della lingua e del pensiero francese.

Art. 2.

E' autorizzata per gli anni finanziari 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984 l'apertura di un credito per la concessione di un contributo annuo in favore del Centro mondiale d'informazione per l'educazione bilingue - C.M.I.E.B., la cui missione è la promozione, l'educazione bilingue diffusa e la difesa dei mezzi di espressione degli uomini, dai dialetti alle lingue diffuse internazionalmente.

Art. 3.

La giunta regionale provvede mediante apposite deliberazioni alla concessione e alla liquidazione dei contributi annui di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'onere derivante dalla applicazione della presente legge graverà sul cap. 46400 istituito nella parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1980, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1981, 1982, 1983 e 1984.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 1700. — Entrate sostitutive delle tasse, imposte, sovrimposte e addizionali provinciali e delle imposte e sovrimposte camerali - Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, articoli 4, 5 e 6 . . . . . . L. 20.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 46400 (di nuova istituzione). — Contributo annuo per il funzionamento del C.M.I.E.B. e dell'« Alliance française » in Valle d'Aosta (legge regionale 25 agosto 1980, n. 39) . . . . . . L. 20.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 25 agosto 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1980, n. 40.

Modifiche e sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, concernente la disciplina dei controlli sugli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 25 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 14 dela legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, concernente l'indennità ai componenti della commissione regionale di controllo è così sostituito:

« Per ogni giornata di seduta è dovuta ai componenti elettivi della commissione regionale di controllo una medaglia di presenza di lire venticinquemila lorde. Al presidente della commissione regionale di controllo od al suo temporaneo sostituto è dovuta, per ogni giornata di seduta, una medaglia di presenza aggiuntiva di lire diecimila lorde.

A tutti i componenti, inoltre, compete, qualora non risiedano nel comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dipendenti regionali, più una indennità forfettaria di trasferta di lire cinquemila giornaliere ».

Art. 2.

Il maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante ad annue L. 24.000.000, graverà sul cap. 22250 (Indennità medaglie di presenza e rimborso spese di viaggio e spese di finanziamento della commissione regionale di controllo degli atti degli enti locali), della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980.

Alla copertura dell'onere di L. 24.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti nel corrispondente capitolo di spesa con le leggi di approvazione dei relativi bilanci preventivi.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . L. 24.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 22250. — Indennità medaglie di presenza e rimborso spese di viaggio e spese di funzionamento della commissione regionale di controllo degli atti degli enti locali . . . . . . L. 24.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 25 agosto 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1980, n. **41**.

Sostituzione dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 66, recante la determinazione delle misure di indennità spettanti al personale del Corpo forestale valdostano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 25 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 66, recante la determinazione delle misure di indennità spettanti al personale del Corpo forestale valdostano e così sostituito:

« Con decorrenza dal 1° giugno 1980, la misura dell'indennità sostitutiva del trattamento economico di missione, comprensiva anche della indennità per i rischi ed i disagi inerenti alle particolari attività e qualifiche, da corrispondere al personale appartenente alla carriera esecutiva del Corpo forestale valdostano ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è stabilita in lire centoventimila mensili lorde ».

Art. 2.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in annue L. 57.000.000, graverà sul cap. 21000 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 (« Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni ») e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante aumento dello stanziamento iscritto al capitolo 00300 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 (« Proventi della casa da gioco di St-Vincent »).

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 00300. — Proventi della casa da gioco di St-Vincent . . . . L. 57.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 21000. — Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni . . . L. 57.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 25 agosto 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1980, n. **42**.

Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.a. Centrale laitière d'Aoste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 25 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

E' autorizzata la sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.a. Centrale laitière d'Aoste, con sede in Aosta, per un ammontare di spesa di L. 91.650.000, a reintegrazione del capitale sociale.

Art. 2.

L'assessore regionale alle finanze provvederà alla liquidazione della spesa di cui al precedente articolo, ai sensi dello statuto della società ed in conformità con i provvedimenti adottati dai competenti organi deliberanti della società stessa.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 32150 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980, il cui stanziamento viene di conseguenza aumentato di L. 91.650.000 mediante prelievo di pari somma dal cap. 50050 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanrio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . . L. 91.650.000

Variazioni in aumento:

Cap. 32150. — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della S.p.a. Centrale laitière d'Aoste L. 91.650.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 25 agosto 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1980, n. **43**.

Istituzione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 25 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

Ai sensi dell'art. 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, è istituito l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, con sede in Aosta. L'istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione.

L'istituto ha i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Nello svolgerli l'istituto avrà particolare riguardo alle esigenze connesse con l'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, avendo come obiettivo generale quello di sostenere i caratteri specifici della comunità bilingue valdostana.

Per l'attuazione dei suoi compiti l'istituto si avvale in via prioritaria della collaborazione di cattedre e di istituti universitari esistenti in Italia ovvero nell'area di lingua e cultura francofona.

L'utilizzazione di esperti e docenti universitari stranieri è regolata da apposito disciplinare, approvato con deliberazione della giunta regionale, sentito il consiglio direttivo dell'istituto.

Art. 2.

Consiglio direttivo

L'istituto è retto da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, ed è composto da quindici membri, dei quali:

cinque rappresentanti del personale direttivo e docente eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella Regione, secondo modalità stabilite dall'assessore alla pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali scolastiche;

tre rappresentanti della Regione, scelti dal consiglio regionale, di cui uno designato dalla minoranza;

tre scelti dall'assessore alla pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri;

quattro scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e l'assessore regionale alla pubblica istruzione su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati per soli altri cinque anni.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal consiglio regionale. Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'istituto. Esso può essere revocato in qualunque tempo con deliberazione motivata, approvata dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 3.

Attribuzioni del consiglio direttivo

Spetta al consiglio direttivo deliberare il programma annuale di attività dell'istituto, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi generali fissati dal consiglio regionale. Il programma deve indicare le iniziative che l'istituto intende assumere o proseguire nel corso dell'anno, con la precisazione degli obiettivi specifici cui deve tendere ciascuna iniziativa e con una previsione, almeno di massima, delle spese relative.

Spetta altresì al consiglio direttivo deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; autorizzare la stipula di contratti e convenzioni con università, enti, istituzioni ed esperti; adottare ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto, nonché deliberare circa il suo ordinamento interno.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Nella deliberazione e attuazione del suo programma di attività, il consiglio direttivo tiene conto delle iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola promosse direttamente, nel territorio della Regione, dall'assessore alla pubblica istruzione, nonché dagli organi collegiali della scuola di cui alle leggi regionali 5 novembre 1976, n. 47, 21 giugno 1977, n. 45, 8 agosto 1977, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni. Di tali iniziative dovrà essere data pertanto tempestiva comunicazione all'istituto.

Nei giorni in cui si riunisce il consiglio direttivo i consiglieri sono esonerati dai normali obblighi di servizio.

Art. 4.

Sezioni

L'istituto si articola in cinque sezioni, che si occupano rispettivamente della scuola materna, della scuola elementare, della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado e dell'istruzione artistica, nonché delle attività di educazione permanente. Ciascuna sezione comprende due sottosezioni, delle quali una si occupa delle iniziative in lingua italiana e l'altra delle iniziative in lingua francese. Attività primaria di ogni sezione è la raccolta sistematica dei dati e delle informazioni significative riferentisi al rispettivo livello di scuola e utili al raccordo con i livelli precedente e seguente. La sezione per l'educazione permanente raccoglie i dati e le informazioni sulle attività realizzate al di fuori del mondo scolastico per l'educazione degli adulti, nonché sui rapporti tra formazione e occupazione e tra formazione e servizi socio-sanitari.

Ciascuna sezione ha un responsabile scelto dal consiglio direttivo anche al di fuori dei propri componenti. Il responsabile cura il necessario coordinamento tra le attività delle due sottosezioni, riferisce periodicamente al consiglio direttivo sulla attività della propria sezione e prepara, per quanto attiene al corrispondente livello di scuola, d'intesa col segretario dell'istituto di cui al successivo art. 6, la proposta del programma annuale di attività. I responsabili di sezione debbono essere scelti in modo da possedere conoscenza approfondita del rispettivo livello di scuola, capacità di raccogliere ed elaborare informazioni, di analizzare problemi organizzativi e di promuovere progetti di sperimentazione e di aggiornamento.

Le sezioni operano unitariamente per materie ed attività di interesse comune.

Art. 5.

Servizi

Nell'ambito dell'istituto funzionano tre servizi comuni, a disposizione delle sezioni di cui all'articolo precedente, con il compito di attendere alla documentazione ed informazione, ai metodi e alle tecniche delle ricerche sperimentali e all'organizzazione delle attività di aggiornamento.

A ciascun servizio è assegnata una persona in posizione di comando, scelta nei modi previsti dal successivo art. 7, purché in possesso dei requisiti che saranno stabiliti dallo statuto al fine di comprovare l'esperienza acquisita nel settore e un livello adeguato di conoscenza dell'organizzazione scolastica esistente nella Regione.

Art. 6.

Segretario

Presso l'istituto presta servizio un segretario, nominato dall'assessore regionale alla pubblica istruzione tra le categorie di cui all'art. 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. La nomina ha la durata di cinque anni e alla scadenza può essere rinnovata solo per un altro quinquennio.

Il segretario partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo. Cura il coordinamento delle sezioni tra loro e di queste con i servizi. E' responsabile di tutto il personale, ivi compreso quello comandato presso l'istituto, e tiene i rapporti con gli esperti e i docenti provenienti da università, enti od organizzazioni. Predispone, d'intesa con i responsabili delle sezioni, la proposta di programma di attività da sottoporre al consiglio direttivo. E' responsabile della gestione amministrativo-contabile dell'istituto, nell'ambito delle decisioni prese dal consiglio direttivo e delle direttive del suo presidente.

In relazione alle esigenze funzionali dell'istituto il segretario potrà essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata della nomina.

Art. 7.

Personale

Per l'espletamento dei suoi conti, all'istituto è assegnato personale comandato appartenente ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, ai ruoli regionali del personale amministrativo ovvero alle diverse categorie di personale universitario, nel numero e secondo contingenti relativi ai diversi ruoli che saranno stabiliti dalla giunta regionale, sentito il consiglio direttivo dell'istituto, in rapporto alle accertate esigenze dell'ente e al programma di di attività di ciascun anno.

L'assegnazione è disposta con decreto dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, sulla base di concorsi per titoli, espletati presso l'istituto per opera di una commissione giudicatrice nominata dal consiglio direttivo, secondo modalità stabilite dall'assessore predetto, sentito il consiglio direttivo medesimo. L'assegnazione del personale è subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese, nelle forme che saranno determinate dall'assessore alla pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali scolastiche.

Qualora il personale da assegnare non appartenga ai ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola o ad altri ruoli di personale regionale, l'assessore regionale inoltrerà richiesta di assegnazione al Ministro della pubblica istruzione, il quale adotterà, ai sensi dell'art. 33 della legge 16 maggio 1978,

n. 196, il provvedimento di comando previsto. L'assegnazione di tale personale sarà comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

Il comando ha la durata di un quinquennio e può essere rinnovato per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo dell'istituto. Per il personale appartenente ai ruoli regionali il comando può avere anche durata inferiore al quinquennio, ma non ad un anno, quando sia disposto in relazione all'espletamento di compiti limitati nel tempo.

Il servizio prestato in posizione di comando presso l'istituto è valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto nella scuola o nell'amministrazione di provenienza, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Dei comandi disposti ai sensi del presente articolo non si tiene conto ai fini di quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 48.

Gli oneri per il personale comandato sono a carico del bilancio della Regione.

Art. 8.

Collaborazioni

Oltre che del personale comandato assegnato ai sensi del precedente art. 7, l'istituto può avvalersi, per l'espletamento dei suoi compiti, anche di ispettori tecnici appartenenti al rispettivo ruolo regionale istituito con legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, purchè essi siano a ciò autorizzati dall'assessore regionale alla pubblica istruzione. Nel relativo provvedimento saranno indicati limiti entro i quali tale autorizzazione è consentita.

L'istituto può avvalersi altresì dell'assistenza e della collaborazione di ispettori tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sulla base delle opportune intese che saranno raggiunte tra l'assessore regionale alla pubblica istruzione e i competenti organi dello Stato.

Art. 9.

Formazione continua

Il personale chiamato a prestare la propria opera nelle attività dell'istituto, tanto in posizione di comando, quanto nelle forme previste dal precedente art. 8, è tenuto a partecipare alle attività di formazione continua che saranno organizzate per esso dal consiglio direttivo.

Art. 10.

Incarichi temporanei

Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche l'istituto può affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee al personale della scuola o al personale amministrativo della Regione, con spese a carico del proprio bilancio.

Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare proposto dal consiglio direttivo dell'istituto e approvato dalla giunta regionale.

Art. 11.

Distribuzione territoriale

Allo scopo di favorire l'accesso degli operatori alle iniziative promosse dall'istituto e di facilitare nel contempo la raccolta dei risultati ottenuti sul territorio regionale nelle attività di ricerca, sperimentazione e aggiornamento, l'istituto potrà operare attraverso tre distinti centri per gli operatori scolastici, opportunamente distribuiti nel territorio regionale.

I centri non hanno autonomia amministrativa, né organico proprio. La loro organizzazione sarà stabilita nelle sue linee generali dello statuto dell'istituto e ulteriormente definita, per quanto necessario, con deliberazioni del consiglio direttivo.

Art. 12.

Statuto

Entro tre mesi dal proprio insediamento il consiglio direttivo dell'istituto delibera lo statuto per il funzionamento e le gestione amministrativo-contabile dell'ente.

Lo statuto e ogni sua successiva modifica sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la giunta medesima.

Art. 13.

Scioglimento del consiglio direttivo

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio direttivo dell'istituto, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione e sentita la giunta, procede allo scioglimento dell'organo, nominando in sua vece un commissario che provvederà alla provvisoria gestione dell'ente e curerà la costituzione del nuovo consiglio. Il commissario scade all'atto di insediamento del nuovo consiglio e comunque trascorsi novanta giorni dalla data in cui è divenuto efficace il provvedimento di nomina.

Art. 14.

Sperimentazione e aggiornamento

Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamento e strutture, previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e in materia di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate — quando spettino alla Regione — dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, sentito il parere tecnico dell'istituto di cui alla presente legge.

Ai fini del raggiungimento dell'intesa con lo Stato, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, tutte le proposte di sperimentazione di cui al citato art. 3 devono essere inoltrate all'assessorato regionale alla pubblica istruzione. L'assessore, avuto il parere dell'istituto, le trasmette, ove la giunta regionale le ritenga ammissibili al finanziamento, al Ministro della pubblica istruzione, corredandole eventualmente di proprie osservazioni. Ove il Ministro, nei termini che saranno concordati con la Regione, non comunichi alla Regione medesima che l'iniziativa è da ritenersi di interesse nazionale, riservando a se ogni decisione a suo riguardo, l'assessore regionale alla pubblica istruzione adotta i provvedimenti del caso.

La procedura prevista dal comma precedente non si applica alle proposte di sperimentazione che attengano esclusivamente all'insegnamento della lingua francese, nonché a quelle che innovano ordinamenti o strutture stabiliti dalla Regione, nell'esercizio della propria competenza legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di istruzione materna, elementare e media. Su tali proposte provvede senz'altro l'assessore regionale alla pubblica istruzione.

Il programma delle attività di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola, che venissero assunte dalla Regione è comunicato al Ministro della pubblica istruzione, a cura dell'assessore regionale competente. Analoga comunicazione sarà data alla Regione per le attività di aggiornamento di interesse nazionale che dovessero essere assunte o promosse da organi dello Stato.

Art. 15.

Compiti del sovraintendente agli studi

I compiti demandati ai sovraintendenti scolastici regionali o interregionali e ai provveditori agli studi nelle materie oggetto dalla presente legge sono svolti, nel territorio della Valle d'Aosta, dal sovraintendente agli studi della Regione.

Art. 16.

Soppressione di organismi preesistenti

Con effetto dalla data del decreto assessoriale che assegna all'istituto il personale comandato ai sensi del precedente art. 7, si intendono soppressi i centri, le commissioni e gli altri organismi istituiti a qualunque titolo dalla Regione e operanti nei settori della ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi nel territorio della Regione.

Art. 17.

Finanziamenti

L'istituto regionale di cui alla presente legge provvede al finanziamento della propria attività:

a) con stanziamenti di fondi da parte della Regione;

b) con erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;

c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;

d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate.

Al finanziamento delle attività di ricerca, documentazione e informazione e delle iniziative di aggiornamento direttamente assunte all'istituto provvederà annualmente la giunta regionale tenuto conto del programma di attività deliberato dal consiglio direttivo.

Le spese derivanti a carico della Regione per effetto del precedente comma saranno annualmente determinate e approvate con le procedure di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 (legge finanziaria).

Per il funzionamento amministrativo dell'istituto è assegnata la somma annua di L. 5.000.000 sul cap. 46410 che si istituisce nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 46150 della parte spesa del bilancio medesimo.

Art. 18.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 46410 (di nuova istituzione). — Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo L. 5.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 46150. — Spese per le sperimentazioni e le ricerche educative nelle scuole . . . . . L. 5.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 25 agosto 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1980, n. 44.

Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti integrative e alternative di energia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 25 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione autonoma della Valle d'Aosta, nel quadro di una razionale ed economica utilizzazione delle risorse energetiche disponibili, promuove l'impiego di nuove tecnologie aventi come scopo il contenimento dei consumi di energia soprattutto proveniente da trasformazione termica di combustibile e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili in tutti i settori finali di consumo.

Art. 2.

Comitato tecnico

Presso la presidenza della giunta regionale è costituito un organo consultivo denominato « Comitato tecnico per il risparmio energetico e per l'impiego delle fonti integrative e alternative di energia ».

Il comitato è composto di sette membri scelti tra funzionari tecnici dell'amministrazione regionale e tra esperti del settore energetico estranei all'amministrazione stessa.

I membri del comitato e il segretario sono nominati con deliberazione del consiglio regionale e durano in carica fino alla scadenza del consiglio che li ha nominati.

Il presidente del comitato è eletto a maggioranza assoluta dei componenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione regionale.

Il comitato ha facoltà di avvalersi dell'apporto di esperti, facendoli anche partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del comitato.

Il comitato elabora proposte rientranti nella finalità della presente legge ed esprime pareri sui piani d'intervento, di cui al successivo art. 3, predisposti dalla giunta regionale.

Per ogni seduta del comitato spetta ai partecipanti un gettone di presenza e, qualora non risiedano nel comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio. L'importo del gettone di presenza è di L. 25.000 lorde per il presidente e di L. 20.000 per gli altri membri. Tale compenso non viene corrisposto nei casi in cui ciò sia vietato da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3.

Piani di intervento

La giunta regionale presenta annualmente al consiglio un piano d'intervento finalizzato agli scopi della presente legge ordinato organicamente per tipi di tecnologie e settori di applicazione.

Il piano deve essere presentato al consiglio corredato del parere del comitato tecnico di cui all'art. 2 e delle comunità montane, che devono esprimersi entro quaranta giorni dalla data di ricezione del piano stesso.

Il piano di intervento stabilisce annualmente, anche in relazione ai tipi di tecnologie adottate, i limiti dei contributi in conto capitale per investimenti non superiori ai dieci milioni, nonché la misura dei contributi in conto interessi per investimenti non ammessi al beneficio del contributo in conto capitale.

Nell'ambito del piano di intervento approvato dal consiglio, la giunta regionale è autorizzata a corrispondere i contributi in conto capitale e in conto interessi nei limiti stabiliti dal piano annuale di intervento per impianti finalizzati al risparmio energetico nell'ambito delle seguenti tecnologie: sfruttamento di piccole cadute d'acqua fino ai limiti consentiti dalla legislazione nazionale in vigore, produzione di calore con collettori solari piani e non ed eventuali dispositivi concentratori, apparecchiature « total-energy », pompe di calore, celle fotovoltaiche, utilizzazione dell'energia eolica, tecnologie dirette al recupero del calore industriale (teleriscaldamento) e alla trasformazione di rifiuti organici e inorganici.

La giunta regionale inoltre, sentito il comitato di cui all'art. 2, assume iniziative per sensibilizzare enti pubblici e privati al risparmio energetico e all'impiego delle tecnologie di cui alla presente legge.

Art. 4.

Domande di contributo

Gli enti pubblici, i consorzi, le coperative, i privati che, nel quadro del piano di cui all'articolo precedente, intendano installare impianti fruendo dei contributi di cui alla presente legge devono presentare domanda alla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata della seguente documentazione:

1) progetto esecutivo dell'impianto;

2) preventivo delle spese da sostenere e tempi di realizzazione;

3) impegno da parte del richiedente di accettare qualsiasi controllo tecnico degli impianti da parte degli uffici della Regione e di fornire agli uffici medesimi, anche al fine di favorire l'applicazione delle tecnologie da parte di altri utenti, i dati relativi al funzionamento dell'impianto, nonchè a consentire il libero accesso allo stesso in occasione di visite effettuate da persone autorizzate da parte dell'amministrazione regionale.

Art. 5.

Concessione di contributi

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale nel limite dello stanziamento annualmente deliberato dal consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

I contributi vengono concessi secondo una graduatoria approvata annualmente dalla giunta regionale entro il 31 maggio secondo i criteri stabiliti nel piano di intervento di cui all'art. 3, sentito il parere del comitato tecnico di cui all'art. 2 anche per quanto concerne la determinazione della spesa ammissibile, la validità tecnica del progetto e la sua compatibilità con le esigenze paesaggistiche del sito.

Nella formazione della graduatoria la residenza in Valle d'Aosta costituisce titolo preferenziale per enti pubblici, consorzi, cooperative e imprenditori operanti in Valle d'Aosta e condizione essenziale per i privati.

Le domande inserite in graduatoria e non finanziate per insufficienza di fondi vengono riesaminate, una sola volta, in comparazione con quelle dell'anno successivo.

Art. 6.

Liquidazione del contributo

La liquidazione viene effettuata previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute ed ammesse a contributo e sulla base di verbale di accertamento dal quale risulti che l'opera è funzionante ed è stata regolarmente eseguita in conformità al progetto presentato.

Per la liquidazione del contributo i privati debbono inoltre produrre la dichiarazione attestante il titolo di proprietà dell'unità immobiliare utilizzatrice.

La giunta regionale individua, con propria deliberazione, i tecnici incaricati di svolgere i controlli e gli accertamenti di cui al comma precedente.

Art. 7.
Cumulabilità dei contributi

I contributi di cui all'art. 3 della presente legge sono cumulabili con altri eventualmente previsti da leggi statali a condizione che non venga globalmente superata la percentuale di intervento stabilita dal precedente art. 3.

I richiedenti sono pertanto tenuti a dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, se hanno presentato o intendono presentare analoghe istanze in base a leggi statali, impegnandosi contemporaneamente a restituire alla Regione, qualora ne ricorrano i presupposti, le somme eccedenti la percentuale di cui al citato art. 3.

I comuni inoltre potranno variare o adottare le norme costruttive di regolamento edilizio o di piano regolatore generale atte a favorire o quanto meno a non penalizzare soluzioni edilizie che prevedano sistemi di utilizzazione energetica di fonti alternative.

Art. 8.
Norma transitoria

In fase di prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 6 è fissato al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
Norma finanziaria

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono annualmente finanziate con legge di bilancio sulla base dei piani di intervento di cui al precedente art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 25 agosto 1980

ANDRIONE

(9235)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1980, n. 51.
Riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 110 *del* 28 *ottobre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Capo I
Finalità

Art. 1.

Nel quadro di un politica di sviluppo, tesa in particolare ad eliminare gli squilibri territoriali, economici e sociali nelle zone d'esodo, la regione Friuli-Venezia Giulia intende, nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto di autonomia, in armonia con le iniziative statali e secondo le modalità indicate nel secondo comma del successivo art. 3:

a) realizzare il contenimento e la graduale eliminazione dell'emigrazione determinata da uno stato di costrizione economica;

b) promuovere, attraverso adeguati incentivi ed iniziative di carattere economico e sociale, la creazione di posti di lavoro idonei a favorire il rientro ed il reinserimento dei lavoratori emigrati e dei loro familiari ed agevolare, anche con interventi straordinari, il loro concorso allo sviluppo del Friuli-Venezia Giulia;

c) assumere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con l'osservanza di quanto disposto dal punto 1-*d*) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 ed altresì avvalendosi, per la loro peculiare specializzazione e struttura organizzativa, degli enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati, adeguate iniziative per l'assistenza e la promozione sociale e culturale dei lavoratori emigrati del Friuli-Venezia Giulia e delle loro famiglie, nonchè assicurare un servizio sistematico di informazione in favore degli emigrati stessi, che offra loro la conoscenza delle norme regionali che dispongono provvidenze nei vari settori e che garantisca un servizio di preparazione e di prima assistenza al rientro;

d) sostenere presso gli emigrati della regione la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell'identità della terra d'origine;

e) assicurare un adeguato costante servizio di informazione nei confronti dei lavoratori emigrati sulla situazione occupazionale regionale;

f) rimuovere, con norme perequative e con interventi straordinari nei settori della casa, dell'occupazione, dell'istruzione e delle attività culturali, della formazione e della riqualificazione professionale, gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, di fatto, limitino, all'atto sia dell'espatrio sia del rientro, l'uguaglianza tra i cittadini emigrati e quelli residenti;

g) svolgere studi ed indagini sui movimenti migratori che interessano la Regione;

h) favorire la partecipazione degli emigrati alla vita politica, sociale, economica e culturale della Regione.

Per verificare periodicamente lo stato d'attuazione delle predette finalità potranno essere promosse conferenze regionali sull'emigrazione.

Capo II
Interventi ordinari e straordinari

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità enunciate dall'art. 1 della presente legge, l'amministrazione regionale interviene con misure ordinarie e straordinarie.

Le misure ordinarie consistono nelle provvidenze disposte per la generalità dei cittadini e che possono, ove necessario, essere adattate alle particolari esigenze degli emigrati e rimpatriati, mediante l'introduzione di criteri di priorità e di correttivi.

Le misure straordinarie sono invece programmate ed attuate, nelle materie di competenza regionale, per assicurare la soluzione di quei problemi economici, sociali e culturali dei lavoratori emigrati e rimpatriati e dei loro familiari che rivestono caratteri peculiari ed esclusivi del fenomeno migratorio.

Titolo II
INTERVENTI PROGRAMMATICI STRAORDINARI

Capo I
Istituzione del «Fondo regionale per l'emigrazione»

Art. 3.

Nel quadro, di una politica programmata dei rientri e di servizio sociale e culturale a favore degli emigrati e dei rimpatriati, l'amministrazione regionale, anche avvalendosi degli enti locali e degli enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati, promuove, coordina e realizza, mediante l'istituzione del «Fondo regionale per l'emigrazione», interventi organici straordinari, anche in concorso a programmi nazionali e comunitari, nonchè assume, incoraggia e sviluppa, iniziative di carattere sociale e culturale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, aventi lo scopo di assicurare la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell'identità della terra d'origine.

Per la realizzazione degli interventi che comportino svolgimento all'estero di attività promozionali da parte della Regione, la stessa promuoverà l'intesa con il Governo, nello spirito del

coordinamento di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dandone comunicazione ai competenti organi dello Stato, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980;

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dal successivo art. 5, la Regione si avvale, oltre che del fondo regionale per l'emigrazione, anche di:

a) eventuali contributi o finanziamenti comunitari o di altra fonte internazionale;

b) eventuali contributi o finanziamenti statali;

c) altri eventuali contribui.

Art. 5.

Sono a carico del fondo gli interventi straordinari dell'amministrazione regionale in favore degli emigrati e rimpatriati e dei loro familiari, aventi lo scopo di:

a) agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari nell'ambito del territorio regionale;

b) favorire, nell'ambito del territorio regionale, la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati e dei loro familiari, anche agevolando la loro frequenza ai corsi all'uopo previsti;

c) favorire il rimpatrio degli emigrati ed il loro rapido reinserimento sotto il profilo alloggiativo, mediante la concessione di contributi *una tantum* per l'acquisto o la costruzione della casa;

d) favorire il reinserimento economico dei lavoratori rimpatriati, mediante incentivi e misure di sostegno alla realizzazione di attività in forma singola, associata e cooperativistica nei settori industriale, artigiano, commerciale, agricolo e turistico, con particolare riferimento alle zone d'esodo;

e) curare o sostenere la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni che si propongono di rinsaldare i rapporti degli emigrati con la terra di origine e di favorire la loro conoscenza della situazione occupazionale regionale e delle leggi regionali che, disponendo provvidenze nei vari settori, possono agevolare il rimpatrio;

f) sostenere, anche finanziariamente, l'attività degli enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati;

g) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale e culturale a favore degli emigrati per mantenerne il legame d'origine con il Friuli-Venezia Giulia;

h) organizzare, nel territiorio regionale, anche tramite gli enti locali, soggiorni, vacanze culturali e viaggi di studio e di lavoro per i figli degli emigrati della regione;

i) organizzare, anche tramite gli enti locali, servizi sociali di preparazione e di primo assistenza al rientro degli emigrati;

l) effettuare, direttamente o tramite idonei istituti e centri di ricerca, o gli enti, associazioni e istituzioni degli emigrati, studi strumentali alla programmazione degli interventi del fondo, nonchè le indagini previste dall'art. 1, lettera *g*) della presente legge;

m) diffondere, favorire e sostenere tra gli emigrati e rimpatriati la cooperazione;

n) sostenere altre eventuali iniziative in favore degli emigrati della regione.

Titolo III

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Capo I

Comitato regionale interassessorile per l'emigrazione

Art. 6.

E' istituito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, il comitato regionale interassessorile per l'emigrazione, il quale, nel quadro delle finalità fissate dalla presente legge, provvede al coordinamento degli interventi ordinari e straordinari nel settore dell'emigrazione.

Il comitato elabora, in armonia con il piano regionale di sviluppo e nel quadro delle disponibilità del piano finanziario pluriennale e del bilancio di previsione, un piano triennale di massima ed il programma annuale degli interventi da attuare attraverso il fondo; il programma annuale deve essere articolato, nei singoli settori di intervento, mediante progetti specifici.

Il piano triennale ed il programma annuale sono approvati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, sentito il comitato regionale dell'emigrazione.

Art. 7.

Il comitato è composto dal presidente della giunta regionale, che lo presiede, dall'assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione e da altri quattro assessori designati con deliberazione della giunta regionale.

Il comitato regionale interassessorile per l'emigrazione consulta periodicamente i rappresentanti dell'Unione regionale delle province, della sezione regionale dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia, della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati.

Capo II

Servizio dell'emigrazione

Art. 8.

Con l'emanazione della legge di riforma e di adeguamento dell'ordinamento amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, sarà istituito il servizio dell'emigrazione con i compiti di curare:

di concerto con le direzioni regionali competenti per materia, la programmazione, la progettazione e l'esecuzione degli interventi a carico del fondo regionale per l'emigrazione;

le funzioni di segreteria del comitato regionale interassessorile per l'emigrazione e del comitato regionale dell'emigrazione;

la consultazione periodica con la direzione generale dell'emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri e con gli uffici emigrazione delle altre regioni, allo scopo di coordinare ed armonizzare in sede tecnica, le linee di azione e gli interventi in materia di emigrazione;

un servizio sistematico di informazione in favore degli emigrati con particolare riguardo alla situazione occupazionale regionale ed alle provvidenze disposte dalle leggi nazionali e regionali nei vari settori;

di concerto con gli enti locali e con gli enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati, un servizio di preparazione e di prima assistenza al rimpatrio.

Per assicurare un'efficace esplicazione delle sue funzioni sul territorio il servizio dell'emigrazione avrà una sede distaccata in Udine.

Capo III

Comitato regionale dell'emigrazione

Art. 9.

E' istituito, presso la direzione regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, il comitato regionale dell'emigrazione.

Il comitato è composto dai seguenti membri:

l'assessore regionale al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, che lo presiede;

il direttore regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione;

un rappresentante designato dall'Unione regionale delle province - U.P.I.;

un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - A.N.C.I.;

un rappresentante designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani - U.N.C.E.M.;

un rappresentante per ciascun ente, associazione ed istituzione degli emigrati, che abbia ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 16 della presente legge;

venti rappresentanti degli emigrati del Friuli-Venezia Giulia, dei quali tre scelti tra gli emigrati in altre regioni d'Italia e diciassette scelti tra coloro che lavorano all'estero da non meno di due anni, di cui cinque rappresentanti degli emigrati nei Paesi extraeuropei, designati dagli enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati di cui al precedente comma;

tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo regionale;

un rappresentante degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

un rappresentante degli istituti di patronato e di associazioni regionali degli industriali, degli artigiani e dei commercianti;

il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero;

La designazione dei vari rappresentanti dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della relativa richiesta, formulata dalla direzione regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione.

Trascorso tale termine, l'organo sarà costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti il collegio e fatte comunque salve le successive integrazioni.

Il comitato elegge nel suo seno due vicepresidenti, dei quali uno, con funzioni vicarie, scelto tra i diciassette membri emigrati all'estero.

Il presidente del comitato può, ogni qualvolta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, designato dal presidente del comitato.

Art. 10.

Il comitato regionale dell'emigrazione è costituito su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale. Allo stesso modo si provvede all'eventuale sostituzione di coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di far parte del comitato, nonchè all'eventuale nomina di componenti supplenti che abbiano gli stessi requisiti degli effettivi, su designazione dell'ente od organo od associazione od organizzazione cui spetta designare i componenti effettivi. I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono componenti effettivi assenti.

Il comitato ha la durata di cinque anni e si riunisce almeno due volte all'anno.

Art. 11.

Il comitato svolge i seguenti compiti:

1) esprime parere sul piano triennale di massima, sul programma annuale e sui progetti specifici degli interventi elaborati dal comitato regionale interassessorile per l'emigrazione e da attuare a carico del fondo;

2) formule proposte al comitato regionale interassessorile per l'emigrazione sulla programmazione degli interventi straordinari di cui all'art. 5 della presente legge;

3) esprime parere sulle domande di riconoscimento presentate dagli enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati agli effetti dell'art. 16 della presente legge;

4) esprime parere sull'assegnazione delle sovvenzioni di cui all'art. 18 della presente legge;

5) propone l'effettuazione di accertamenti e indagini sul fenomeno migratorio, sulle sue cause ed effetti, sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle famiglie che risiedono nella Regione, per promuovere iniziative tendenti alla loro tutela ed alla difesa dei loro interessi;

6) formula proposte all'amministrazione regionale perchè intervenga presso il Parlamento e gli organi di governo nazionali, per l'adozione di opportuni provvedimenti, anche in armonia con gli organi comunitari ed internazionali, per la tutela all'estero degli emigrati e delle loro famiglie;

7) esamina periodicamente lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti definiti a carico del fondo.

L'assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione riferisce alla competente commissione consiliare sull'attività svolta dal comitato a favore dell'emigrazione, dopo ogni riunione del comitato stesso.

Entro quattro mesi dall'insediamento, il comitato adotta, su proposta del suo presidente, un regolamento dei lavori, il quale viene approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

Titolo IV

MISURE DI SOSTEGNO AL RIMPATRIO

Capo I

Titolo di precedenza in favore degli emigrati nell'accesso alle varie provvidenze regionali

Art. 12.

Per promuovere e sostenere, in armonia con il piano regionale di sviluppo, il rimpatrio degli emigrati ed un loro rapido reinserimento economico e sociale, congiunto al riequilibrio delle zone d'esodo, la Regione riconosce titolo di precedenza agli emigrati singoli o associati rientrati definitivamente dall'estero sul territorio regionale, ai fini della concessione delle provvidenze disposte dalle leggi regionali in materia di industria, artigianato, commercio, agricoltura, turismo, edilizia abitativa e servizi sociali.

Con legge regionale saranno definiti i criteri di applicazione del predetto titolo.

Capo II

Assegnazione di alloggi provvisori nell'area colpita dal terremoto

Art. 13.

Il primo periodo del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1978, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Al venir meno delle esigenze predette, i beni stessi saranno utilizzati per l'assolvimento di finalità istituzionali dei comuni e per il soddisfacimento di scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale delle comunità e, comunque, con destinazione prioritaria, oltre che ai residenti senza alloggio, ai lavoratori emigrati del Friuli-Venezia Giulia e loro familiari che rimpatriano o che intendono rimpatriare e sono privi di idonea abitazione, ovvero potranno essere alienati, a titolo oneroso, con l'obbligo del reimpiego, per le finalità di cui al presente comma, delle somme così ricavate.

Capo III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa

Art. 14.

In sede di riordino della legislazione regionale nel settore dell'edilizia abitativa saranno definite norme di tutela delle specifiche esigenze degli emigrati, al fine di agevolarne il rimpatrio.

Capo IV

Modifica della legge regionale 5 giugno 1978, n. 51

Art. 15.

Nell'art. 3, primo comma, della legge regionale 5 giugno 1978, n. 51, la cifra « 1,5 milioni » è sostituita dalla cifra « 5 milioni ».

Tale nuova misura si applica anche alle domande già presentate che non hanno ancora avuto esecuzione.

Titolo V

SOSTEGNO DEL RUOLO DEGLI ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI DEGLI EMIGRATI

Capo I

Servizi sociali, culturali ed assistenziali, di interesse regionale, in favore degli emigrati e dei rimpatriati

Art. 16.

L'amministrazione regionale riconosce e sostiene, ai fini della presente legge, la funzione di servizio sociale, culturale ed assistenziale, di interesse regionale, svolta dagli enti, associazioni ed istituzioni, aventi la sede principale nella Regione ed operanti, con carattere di continuità, da almeno tre anni a favore degli emigrati del Friuli-Venezia Giulia e delle loro famiglie.

Il riconoscimento è disposto con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, sentito il comitato regionale dell'emigrazione.

Gli enti, associazioni ed istituzioni ai quali venga riconosciuta la funzione prevista dal primo comma del presente articolo svilupperanno i loro servizi a beneficio dell'intera comunità dei migranti del Friuli-Venezia Giulia.

L'amministrazione regionale può avvalersi dei predetti enti, associazioni ed istituzioni per la realizzazione di interventi progettati a carico del fondo, in favore degli emigrati.

Art. 17.

Ai fini del riconoscimento della funzione prevista dal precedente art. 16 gli enti, associazioni ed istituti degli emigrati dovranno presentare domanda alla direzione regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione corredata da:

copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta in favore degli emigrati e rimpatriati del Friuli-Venezia Giulia;

idonea documentazione attestante la loro struttura organizzativa atta ad assicurare lo svolgimento della predetta funzione di servizio sociale, culturale ed assistenziale.

Art. 18.

Agli enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati, cui sia stata riconosciuta la funzione prevista dall'art. 16 possono essere erogate, a carico del fondo ed ai sensi della lettera *f*) dell'art. 5 della presente legge, nel quadro dei programmi e progetti di cui all'art. 6, sovvenzioni annuali per lo svolgimento dei compiti di istituto, rapportate al rilievo ed alla proiezione delle loro attività.

Le sovvenzioni possono essere utilizzate dai beneficiari per lo svolgimento delle attività ed iniziative programmate, nonchè per spese generali di funzionamento.

Le relative domande dovranno essere presentate alla direzione del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione entro il mese di marzo di ciascun anno e dovranno contenere:

una sintetica relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

il programma delle attività progettate;

i bilanci consuntivo e preventivo.

L'assegnazione delle sovvenzioni è disposta con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, sentito il parere del comitato regionale dell'emigrazione.

Appena ricevuta comunicazione della concessione della sovvenzione, gli enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati dovranno produrre alla direzione del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, nel quadro del programma di attività già presentato, un preventivo dettagliato per l'impiego della sovvenzione, pari all'importo della stessa.

I beneficiari delle sovvenzioni dovranno altresì presentare alla stessa direzione, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione sull'attività svolta, corredata da idonea documentazione comprovante l'utilizzo della sovvenzione, secondo la destinazione indicata nel decreto e nei limiti della sovvenzione effettivamente liquidata.

Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I
Assistenza materiale

Art. 19.

In attesa del riordino dei servizi socio-assistenziali, continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1980, le norme contenute nel capo I del titolo II della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, integrate dagli articoli seguenti.

Tuttavia saranno considerate valide le domande nonchè gli atti posti in essere ai sensi e per gli effetti degli articoli 8, 9 e 11 della predetta legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, che, alla data del 31 dicembre 1980, non abbiano ancora avuto esecuzione.

Art. 20.

Dopo il primo comma della lettera *c*) dell'art. 8 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, è aggiunto il seguente comma:

« Il concorso è concesso anche nel caso in cui il familiare che ha sostenuto la spesa si trovi all'estero. In tal caso il pagamento può essere fatto nelle mani di persona diversa dal richiedente ma residente in Italia, purchè munita di apposita procura autenticata dalla competente autorità consolare, che dovrà attestare lo stato di bisogno del richiedente. Il concorso nelle spese sostenute per la traslazione è concesso nella misura dell'80 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di L. 2.000.000 dal comune di ultima residenza in regione del richiedente o, in difetto, dal comune della Regione in cui viene traslata la salma ».

Art. 21.

All'art. 12 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare alle province, sulla base della comunicazione dell'avvenuta apertura delle colonie, l'80 per cento della spesa per l'organizzazione delle colonie stesse, per la quale sia già stata confermata la copertura finanziaria, a norma dell'art. 11.

L'accoglimento in colonia deve essere integrato con attività culturali e turistiche, atte a favorire nei figli degli emigrati la migliore conoscenza della storia, delle tradizioni e della realtà della Regione.

Nel caso in cui i minori accolti in colonia siano figli di lavoratori emigrati in Paesi extra-europei, il limite massimo di età è elevato ad anni 18 e le amministrazioni provinciali sono autorizzate ad assumere le relative spese di viaggio da e per il Paese extra-europeo di emigrazione di tali minori entro il limite del 50 per cento delle spese stesse.

Possono essere accolti nelle colonie previste dal presente articolo i minori figli di lavoratori emigrati dal Friuli-Venezia Giulia ».

Capo II
Assistenza scolastica

Art. 22.

Fino a quando non saranno stati definiti gli interventi straordinari a carico del fondo di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 della presente legge, continuano ad applicarsi le norme in materia di assistenza scolastica contenute nel capo III del titolo II della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59.

Capo III
Incentivi di carattere economico

Art. 23.

In sostituzione di quanto disposto dall'art. 20 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le esigenze maturate a tutto il 1980, in relazione all'entità degli investimenti effettuati, contributi in conto capitale, anche in aggiunta a quelli previsti da altre leggi nazionali o regionali, alle cooperative di produzione e lavoro costituite, successivamente al 27 novembre 1976, per almeno due terzi da lavoratori rimpatriati da non più di due anni, dopo un periodo di permanenza all'estero di almeno un biennio.

I contributi, da erogarsi in via posticipata, non possono superare il 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di lire 10 milioni.

Art. 24.

Alle domande già presentate che non hanno ancora avuto corso ed a quelle che verrano presentate entro il 31 dicembre 1980 continua ad applicarsi l'art. 21 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, il cui secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il contributo non può superare il 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di lire 5.000.000 ed è concesso a domanda degli interessati».

Capo IV
Interventi a sostegno delle attività degli enti associazioni ed istituzioni degli emigrati

Art. 25.

Fino a quando non saranno stati definiti gli interventi straordinari a carico del fondo di cui alla lettera *f)* dell'art. 5 delle presente legge, continua ad applicarsi l'art. 22 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59.

Capo V
Incentivi a carattere sociale e culturale

Art. 26.

Fino a quando non saranno stati definiti gli interventi straordinari a carico del fondo di cui alle lettere *e)* e *g)* dell'art. 5 della presente legge continua ad applicarsi l'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59.

Capo VI
Regime transitorio del comitato regionale dell'emigrazione

Art. 27.

Fino a quando non sarà stato costituito il comitato regionale dell'emigrazione di cui al capo III del titolo III della presente legge, le sue funzioni saranno esercitate dal comitato regionale dell'emigrazione costituito a norma del capo IV del titolo I della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59.

Fino all'approvazione del regolamento previsto dal terzo comma dell'art. 11, si applica il regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 2 maggio 1977 numero 01068/Pres., e successive modificazioni.

Capo VII
Ufficio distaccato in Udine

Art. 28.

In attesa della costituzione del servizio dell'emigrazione di cui al precedente art. 8, con deliberazione della giunta regionale, verrà istituito in Udine un ufficio distaccato della direzione regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, per la trattazione di problemi inerenti l'emigrazione.

Capo VIII

Art. 29.

Devono intendersi abrogati gli articoli della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, incompatibili con la presente legge.

Titolo VII

APPLICABILITÀ DELLA LEGGE

Art. 30.

Le norme della presente legge si applicano ai lavoratori emigrati ed ai loro familiari del Friuli-Venezia Giulia, ai rimpatriati, nonchè ai cittadini italiani emigrati già residenti negli ex territori italiani ceduti alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo, ratificati con la legge 14 marzo 1977, n. 73.

Titolo VIII

NORME FINANZIARIE

Art. 31.

Per le finalità previste dal precedente art. 3 è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 3.190 milioni, di cui lire 940 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II, sezione IV, rubrica n. 10, categoria XI, il cap. 8561 con la denominazione: « Fondo regionale per l'emigrazione » e con lo stanziamento complessivo di lire 3.190 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 940 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 3.190 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 10, partita n. 2, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi): di detto importo la quota di lire 600 milioni, relativa all'esercizio 1980, corrispondente alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato cap. 8561 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-82 ed al bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 32.

Per le finalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1978, n. 51, così come modificata con il precedente art. 15, è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 260 milioni, di cui lire 60 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il cap. 3322 con la denominazione: « Contributi ai rimpatriati contemplati dall'art. 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano rientrati in Regione, sugli oneri di riscatto determinati dall'INPS » e con lo stanziamento complessivo di lire 260 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 60 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 260 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 10, partita n. 2, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 33.

In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 19, primo comma, 22 e 25 per le finalità previste dagli articoli 8, 9, 12, 17, 18 e 22 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, così come integrati e modificati con la presente legge, è autorizzata la spesa di lire 870 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsone della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il cap. 3323 con la denominazione: « Interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari ai sensi degli articoli 8, 9, 12, 17, 18 e 22 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento di lire 870 milioni per l'esercizio 1980, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 10, partita n. 2, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 34.

In relazione al disposto di cui al secondo comma del precedente art. 19, per le finalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, così come integrati e modificati con la presente legge, è autorizzata per il piano finanziario 1980-82, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 350 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 viene istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il cap. 3325 con la denominazione: «Interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento di lire 350 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 10, partita n. 2, dell'elenco n. 4 allegato al piano medesimo).

Art. 35.

Per le finalità previste dal precedente art. 23 e, in relazione al disposto di cui al precedente art. 24 per quelle previste dall'art. 21 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, così come modificato con il dianzi citato art. 24 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II, sezione IV, rubrica n. 10, categoria XI, il cap. 8562 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle cooperative di produzione e di lavoro costituite per almeno due terzi da lavoratori rimpatriati da non più di due anni, dopo un periodo di permanenza all'estero di almeno un biennio ed ai lavoratori che si trovino nelle medesime condizioni, singoli od associati, che intendano avviare nella Regione una attività commerciale, agricola, artigianale o turistica» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1980 cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 10, partita n. 2, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 36.

In relazione al disposto di cui al precedente art. 26, per le finalità previsti dall'art. 23 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria III, il cap. 3251 con la denominazione: « Spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni, che si propongono lo scopo di favorire e di rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra d'origine, nonchè spese per assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie » e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'esercizio 1980, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 10, partita n. 2, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 37.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 ottobre 1980

COMELLI

(10174)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1980, n. 53.

Norme per l'inserimento in ruolo del personale assunto ai sensi dell'art. 16, quarto e quinto comma, della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24. (Secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 4 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Nei concorsi previsti dall'art. 1 della legge regionale concernente « Modalità per la prima copertura dei posti vacanti nel contingente del ruolo unico regionale » i rimanenti posti vacanti in eccedenza ai sessantasette previsti dall'art. 2 della legge stessa e nel limite di diciassette unità, sono riservati al personale assunto ai sensi dell'art. 16, quarto e quinto comma, della legge regionale n. 24 del 23 agosto 1976, purché in servizio a tempo pieno e continuativamente dal 31 ottobre 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non di ruolo di cui al presente articolo ha diritto a partecipare ai concorsi per i posti nei livelli funzionali non superiori a quello che, in relazione alla tabella « C » e relative note esplicative allegata alla legge regionale n. 47 del 1° giugno 1980, corrisponde alla qualifica funzionale attribuita o ad essa riconducibile sulla base dei provvedimenti formali di prima assunzione o di conferimento dell'incarico, purché in possesso di tutti i requisiti previsti per l'accesso dall'esterno ai livelli stessi ad eccezione del limite massimo di età; tale personale non può, comunque, partecipare ai concorsi per la copertura dei posti nei livelli superiori al sesto, con la sola eccezione per i concorsi per specifici posti del settimo livello per i quali sia richiesta particolare abilitazione o specializzazione della quale il personale stesso sia in possesso.

Art. 2.

I concorsi previsti dall'art. 1 della presente legge si svolgono con le modalità stabilite dalla legge regionale n. 47 del 1° giugno 1980 e le relative graduatorie sono utilizzate ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

Art. 3.

L'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale non di ruolo contemplato nella presente legge, decorre ai fini giuridici ed economici dalla data di assunzione in ruolo; al personale stesso compete il trattamento economico iniziale del livello di inquadramento.

Il personale non di ruolo di cui alla presente legge è mantenuto in servizio col trattamento economico iniziale previsto per il relativo livello, fino all'espletamento dei concorsi cui ha diritto a partecipare.

I consorsi sono espletati entro sei mesi dal contingentamento di cui all'art. 23 della legge regionale n. 50 del 6 giugno 1980.

A tal fine tutto il personale interessato deve presentare, a pena decadenza, istanza di mantenimento in servizio al presidente della giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale, nei successivi trenta giorni e sentite le organizzazioni sindacali, delibera in ordine al mantenimento in servizio del personale che ne ha fatto richiesta e in ordine al concorso per il livello cui il personale stesso ha diritto a partecipare.

In caso di esito sfavorevole per tutti i concorsi cui il personale non di ruolo è ammesso a partecipare, lo stesso cessa immediatamente dal servizio, intendendosi risolto ogni rapporto con la Regione.

Art. 4.

Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 23 agosto 1976.

Art. 5.

Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 120 milioni per l'anno 1980.

Le somme occorrenti sono stanziate in aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1100301 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 contro contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700101 dello stato di previsione della spesa per il detto anno « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente », elenco n. 2, partita n. 2 (parte).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 settembre 1980

MASSI

(8758)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1980, n. **27.**

Disposizioni relative ai compensi per la partecipazione a commissioni nominate da enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 2 *settembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai componenti di commissioni giudicatrici di concorsi per l'assunzione di personale, compresi quelli in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, e di commissioni consultive nominate da amministrazioni ospedaliere, che non siano membri di organi di amministrazione né dipendenti dell'ente ospedaliero, spetta un compenso da determinarsi dal consiglio di amministrazione entro i limiti massimi sottoindicati:

1) compensi per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorsi:

a) concorsi per primari e aiuti ospedalieri, sovraintendenti sanitari, direttori e vicedirettori sanitari, direttori e vicedirettori amministrativi, direttori di farmacia e personale laureato dei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie relativamente alla qualifica di direttore, L. 200.000;

b) concorsi per assistenti ospedalieri, ispettori sanitari, personale amministrativo della carriera direttiva, farmacisti collaboratori e personale laureato dei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie relativamente alle qualifiche di coadiutore e assistente, L. 160.000;

c) concorsi per personale amministrativo della carriera di concetto, personale tecnico e personale sanitario ausiliario, L. 130.000;

d) concorsi per personale amministrativo della carriera d'ordine ed esecutiva e per personale esecutivo, L. 100.000;

2) compensi per la partecipazione a commissioni consultive: L. 25.000 per seduta.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 26 agosto 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 28 agosto 1980, n. **28.**

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali in vigore, assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del 2 settembre* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 28 agosto 1980, n. **29.**

Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del 2 settembre* 1980)

(*Omissis*).

(8726)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803310)